



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

via Vespucci n. 6 - C.A.P. 24050 C.F. 80027490160 Partita IVA 00722500162
 P.E.C.: comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it – suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it
 e-mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu – ambiente.ecologia@grassobbio.eu
 sito internet: www.grassobbio.eu

Orario di ricevimento:
 Lunedì 16.00 - 17.30
 Martedì 10.00 - 13.00
 Giovedì 10.00 - 13.00

Urbanistica 035.38.43.431
 Ecologia 035.38.43.451
 Telefax: 035.38.43.444

AREA URBANISTICA ECOLOGIA
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

REGOLAMENTO EDILIZIO

OSSERVAZIONI

- RICHIESTA N°:** 2 – prot. n. 0014964 del 26.10.2017
- RICHIEDENTI:** Colombelli Elio (Edilcolombelli srl)
 Bettoni Ignazio (Edilbettoni snc & c.)
 Bonomi Luciano (Prefabbricati Bergamaschi srl)
 Bettoni Damiano T. (Imm. S. Alessandro srl)
 Colombelli Claudio (Imp. Colombelli Claudio srl)
 Nava Stefano (Nava Costruzioni srl)
 Nicoli Guerino Angelo
- ARTICOLATO:** art. 13
- RICHIESTA:**
- “Negli edifici che prevedono la contemporanea presenza dei seguenti criteri: da n. 6 a n. 8 unità con un massimo di mc 2.400, l'impianto centralizzato potrà essere sostituito da impianto autonomo. In tal caso si dovrà prevedere il potenziamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in misura del 30% (anziché del 50% come da testo adottato) della percentuale fissata dal D.lgs. 28/2011 e s.m.i..”
 - “Escludere dalla disposizioni suddette gli edifici con la contemporanea presenza fino a 5 unità e mc 1.500 nei quali è sempre consentita la realizzazione di impianti autonomi, senza ulteriori maggiorazioni delle fonti rinnovabili.”

MOTIVAZIONE:

- tipologie costruttive richieste dal libero mercato immobiliare

VALUTAZIONI IN LINEA TECNICA:

l'osservazione appare parzialmente accoglibile

COMMISSIONE URBANISTICA: *“Esame osservazioni presentate e conseguenziale proposta di modifica in accoglimento parziale delle suddette; si dà lettura dell’aggiornamento dell’art. 13 del Regolamento Edilizio e la Commissione esprime parere favorevole”*

Testo proposto:

“Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)

E’ fatto obbligo :

- di predisporre impianti centralizzati per la produzione e la distribuzione dell’energia termica per il riscaldamento;
- di adozione di un sistema di gestione autonoma e indipendente e di contabilizzazione dell’energia termica prelevata individualmente da ogni unità immobiliare;
- dell’installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura nell’ambiente che, agendo sui singoli terminali di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura entro i limiti stabiliti dalla Legge; sugli edifici esistenti l’obbligo sussiste in caso di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento con la sostituzione dei singoli terminali scaldanti e nel caso del rifacimento della rete di distribuzione dell’energia termica.

L’impianto centralizzato potrà essere sostituito da impianto autonomo in quei condomini che prevedono la presenza dei seguenti criteri: un massimo di 8 unità immobiliari o un massimo di mc 2400. Tale applicazione dovrà prevedere quanto indicato dall’allegato 3,comma1, lett. c) del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.”

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

accoglimento parziale nella versione di modifica proposta dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 14.12.2017:

“Art.13 Impianti di climatizzazione invernale (Norma Cogente)

E’ fatto obbligo :

- di predisporre impianti centralizzati per la produzione e la distribuzione dell’energia termica per il riscaldamento;
- di adozione di un sistema di gestione autonoma e indipendente e di contabilizzazione dell’energia termica prelevata individualmente da ogni unità immobiliare;
- dell’installazione di sistemi di regolazione locale della temperatura nell’ambiente che, agendo sui singoli terminali di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura entro i limiti stabiliti dalla Legge; sugli edifici esistenti l’obbligo sussiste in caso di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento con la sostituzione dei singoli terminali scaldanti e nel caso del rifacimento della rete di distribuzione dell’energia termica.

L’impianto centralizzato potrà essere sostituito da impianto autonomo in quei condomini che prevedono la presenza dei seguenti criteri: un massimo di 8 unità immobiliari o un massimo di mc 2400. Tale applicazione dovrà prevedere quanto indicato dall’allegato 3,comma1, lett. c) del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.”